



CITTA di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

PER

LA DISCIPLINA DEI

CONTRATTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27 settembre 2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7 maggio 2013

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento contiene la disciplina dei contratti stipulati dal Comune di Lonato del Garda nel rispetto dei principi fissati dalle direttive comunitarie, dalla normativa statale e regionale, e dallo Statuto comunale. Eventuale normativa di dettaglio può inoltre essere contenuta nei capitolati, nei disciplinari o nei fogli patti e condizioni predisposti in relazione ad ogni singolo contratto.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) le convenzioni e gli accordi di programma di cui agli articoli 30 e 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni
 - b) gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni
3. Gli importi indicati o richiamati nel presente regolamento sono considerati **al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)**.
4. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) per "Comune" o "Amministrazione" si intende il Comune di Lonato del Garda
 - b) per "Codice dei contratti" si fa riferimento al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni
 - c) per "principi comunitari" si intendono i principi specificati dall'articolo 2 del Codice dei contratti pubblici
 - d) per "previsioni di legge" o "vigente legislazione" o "legge" senza altro specifico riferimento, si intendono le previsioni di leggi nazionali o regionali applicabili, nonché le disposizioni di regolamenti dell'unione europea o di disposizioni auto-esecutive (self executive) contenute in direttive comunitarie
 - e) per "testo unico sugli espropri" si intende il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
 - f) per "T.U.E.L." si intende il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni
 - g) per "profilo committente" del Comune di Lonato del Garda" si intende il sito internet dell'Ente
 - h) per "contraente" si intende la parte che stipula il contratto con il Comune di Lonato del Garda.
5. Nel presente regolamento sono utilizzate le definizioni di cui all'articolo 3 del Codice dei contratti pubblici, che si intendono qui richiamate.
6. Per tutti i contratti disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le norme del Codice dei contratti e del relativo regolamento attuativo, anche se non espressamente richiamate.

TITOLO I

Procedure di scelta del contraente e norme comuni a tutti i contratti

Art. 2
Determinazione a contrattare
(art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La procedura di affidamento dei contratti viene avviata con apposita **Determinazione a contrattare** del dirigente dell'ufficio competente, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L., previa osservanza dei seguenti adempimenti:

- a) RICHIESTA del Codice identificativo di Gara (CIG), mediante accesso allo spazio dedicato al Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) sul sito web dell’Autorità dei lavori pubblici (www.autoritàlavoripubblici.it).
- Qualora si sia in presenza di un “progetto di investimento pubblico”, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, il responsabile del procedimento è tenuto a richiedere anche il Codice Unico di Progetto (CUP) che viene assegnato per via telematica collegandosi al sito web del Tesoro: <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp>. La stazione appaltante è tenuta a riportare il CIG e il CUP nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
- b) VERSAMENTO della contribuzione determinata annualmente dalla medesima Autorità a carico della stazione appaltante, a titolo di partecipazione alla spesa per il funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 1, comma 67, della L. 23/12/2005, n. 266.¹
- c) VERIFICA se i beni e servizi oggetto di contratto siano stati oggetto di accordi-quadro conclusi da “CONSIP” S.p.a., cui le amministrazioni pubbliche devono far ricorso, ai sensi dell’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche. In alternativa, possono essere adottati, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi-quadro. Del risultato della verifica si deve dar conto nei provvedimenti di acquisto.

¹ Per il 2011 gli importi sono così determinati ai sensi degli artt. 4 e 5 della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori e forniture e servizi del 3 novembre 2010, soggetta, ovviamente, a possibili modifiche:

Articolo 4

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all’articolo 2, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all’articolo 5 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000	€ 375,00	€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 600,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000	€ 800,00	€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000	€ 800,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

2. I soggetti di cui all’articolo 2, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Articolo 5

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all’articolo 2, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all’art. 2, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. I soggetti di cui all’articolo 2, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall’approvazione del proprio bilancio.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 4, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

- d) ANALISI volta ad accertare l'esistenza di rischi da interferenza che possono sorgere quando più soggetti appartenenti a differenti gruppi operino simultaneamente all'interno dei medesimi locali, redigendo l'apposito "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza"(DUVRI), se necessario².
2. La determinazione a contrattare, oltre agli elementi di cui al comma precedente, deve individuare anche:
 - a) il fine che, con il contratto, si intende perseguire
 - b) gli elementi essenziali, l'oggetto e la forma del contratto
 - c) le modalità di scelta del contraente e le motivazioni che ne sono alla base.
 3. Nella determinazione a contrattare è contenuta la prenotazione della spesa. Nel caso in cui la procedura di aggiudicazione non si concluda entro il 31 dicembre, la prenotazione si converte automaticamente in impegno di spesa.
 4. È vietato frazionare artificiosamente lavori, servizi e forniture aventi carattere unitario.
 5. Gli atti preliminari di gara (capitolato, relativi allegati, eventuali altri documenti, modelli, ecc.) possono essere approvati contestualmente alla determinazione a contrattare.
 6. Si può prescindere dall'adozione della determinazione a contrattare in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quelli di cui agli artt. 125, commi 8 e 11, ultimi periodi, e 204, comma 4, del Codice dei contratti: in tal caso è sufficiente l'adozione della determinazione di affidamento contenente l'impegno di spesa definitivo³.
 7. Per quanto concerne l'affidamento di lavori pubblici la determinazione a contrattare deve contenere generalmente gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto da porre a base di gara e della sua validazione.

Art. 3

Modalità di scelta del contraente

(art. 54 e segg. del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

1. Per la scelta del contraente il Comune utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo e le ulteriori fattispecie previste e disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
2. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la migliore offerta è selezionata con i criteri previsti dal Codice dei contratti ed in particolare con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel bando, nella lettera di invito o nel capitolato speciale d'appalto o d'oneri, vengono indicati criteri, sub criteri, punteggi, sub punteggi in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, del Codice dei contratti.
4. E' consentito ricorrere alle procedure in economia nelle ipotesi previste dal Codice dei contratti e dai Titoli V e VI del presente regolamento.
5. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata o, nei casi previsti, con indagini di mercato, il Comune può avvalersi di strumenti telematici.
6. Per la conclusione dei contratti di cui al Titolo III si applicano le disposizioni ivi previste.
7. L'utilizzo della procedura negoziata può aver luogo esclusivamente nei casi e con i limiti stabiliti dalla legge. Nella determinazione a contrattare deve essere data adeguata motivazione in ordine alla scelta di tale procedura.

² Si veda la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi n. 3 del 5 marzo 2008 e l'art. 26 del D.lgs n. 81/2008, integrato dal d.lgs 3 agosto 2009

³ Fino ad € 40.000, sia per i lavori, che per i servizi e le forniture

Art. 4

Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria

1. La pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara è effettuata con le modalità indicate nella determinazione a contrattare, in base a quanto previsto nel Codice dei contratti.
2. Nel caso di procedure soggette all'integrale applicazione del Codice dei contratti la pubblicazione del bando segue le disposizioni degli artt. 66, 122 e 124 del codice stesso. Il dirigente competente individua i quotidiani nazionali o locali su cui pubblicare l'avviso di gara, sulla base del criterio di economicità e/o di diffusione sul territorio.
3. L'offerta da presentare per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, fatto salvo quanto previsto per le procedure di cui al Titolo IV e V, è corredata da una cauzione provvisoria, secondo le modalità e nella misura prevista dalla legge, a garanzia della affidabilità dell'offerta.
4. Per gli affidamenti che non rientrano nell'ambito del Codice dei contratti, il dirigente responsabile può decidere di non richiedere la cauzione provvisoria, dandone atto nel proprio provvedimento.

Art. 5

Termini per le procedure di aggiudicazione

(art. 70 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette i termini per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione sono stabiliti dalla legge.
2. Nelle procedure negoziate il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a **venti giorni** dalla data di spedizione della lettera d'invito. In caso di urgenza, adeguatamente motivata, tale termine può essere ridotto a dieci giorni.

TITOLO II

Sistemi di aggiudicazione e disciplina di gara

Art. 6

Procedure aperte e ristrette

(art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

1. Il Comune attiva le procedure aperte e ristrette con un bando di gara, che insieme alla lettera di invito viene redatto dai singoli uffici e sottoscritto dal dirigente competente.
2. Il contenuto del bando può essere integrato da un disciplinare di gara contenente ulteriori notizie relative alle modalità di partecipazione, che deve essere richiamato nel bando e pubblicato all'Albo Pretorio e sul profilo committente, contestualmente alla pubblicazione del bando.

Art. 7

Procedure negoziate

(artt. 56 e 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

1. La procedura negoziata può essere applicata nei seguenti casi:
 - a) fattispecie previste dagli artt. 56 e 57 del Codice dei contratti
 - b) affidamento di servizi e forniture in economia di valore inferiore alla soglia

- comunitaria vigente, ex art. 125 del Codice dei contratti⁴
- c) affidamento di lavori ai sensi dell' art. 204 del Codice dei contratti, limitatamente ai beni culturali
 - d) affidamento di lavori fino all'importo di € 1.000.000,00, così come previsto agli artt. 122 e 204 Codice dei contratti
 - e) affidamento di lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di cui all'art. 32 lettera g) del Codice dei contratti, di valore inferiore alla soglia comunitaria vigente
2. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, le procedure negoziate richiedono l'invito di almeno cinque operatori economici per lavori di importo inferiore a € 500.000,00 e di almeno 10 operatori economici per lavori di importo pari o superiore, scelti nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio della rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori, dopo l'avvenuta istituzione, costituito e gestito dal Comune e disciplinato al Titolo VI del presente regolamento. Il criterio di rotazione non si applica qualora fra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste o per altre motivate ragioni specificate dal responsabile del procedimento.
 3. Il numero degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate riferite a contratti relativi a beni culturali è disciplinato dall'art. 204 del Codice dei contratti.

Art. 8

Commissione di gara per procedure aperte o ristrette o negoziate da affidare con il criterio del prezzo più basso

1. Le sedute delle **gare ad evidenza pubblica e di quelle negoziate, comprese le acquisizioni in economia**, sono presiedute dal dirigente competente, il quale si avvale di due dipendenti in qualità di testimoni, ***uno dei quali svolge le funzioni di segretario***.⁵
2. Le sedute pubbliche sono aperte agli offerenti o ai loro delegati.

Art. 9

Commissione di gara per procedure da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

1. Se l'aggiudicazione o l'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni della prima seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa possono essere svolte, per ragioni di celerità e convenienza, dalla "Commissione di gara" prevista dal precedente art. 9. Diversamente tali adempimenti vengono svolti dalla Commissione giudicatrice di cui alla successiva disposizione. La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del dirigente che ha indetto la procedura, dopo la scadenza del termine assegnato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. Tale commissione è composta da un numero dispari di componenti - di solito tre o cinque - esperti nella materia oggetto del contratto, scelti tra dirigenti o funzionari del Comune, ed è presieduta dal dirigente che ha indetto la procedura.
2. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità esaustivamente motivata sulla base di circostanze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente possono essere scelti fra dirigenti e funzionari di altre amministrazioni.

⁴ Fino ad € 193.000, sia per i servizi che per le forniture

⁵ Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

3. In luogo dei soggetti di cui al comma 2, i commissari sono scelti in conformità all'art. 84, comma 8, del Codice dei contratti.
4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico amministrativo relativo all'oggetto della procedura e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto alle procedure medesime.
5. I componenti della Commissione giudicatrice non devono aver avuto nel biennio precedente, o avere in corso, rapporti di natura subordinata o incarico professionale o comunque rapporti di natura economica con gli offerenti. Ulteriori cause ostative alla nomina a commissario sono disciplinate dall'art. 84 del Codice dei contratti.
6. I commissari devono dichiarare di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al comma 5 del presente articolo.
7. La commissione giudicatrice è un **organo collegiale perfetto** che opera solo in presenza di tutti i componenti.
8. Le funzioni di segretario delle sedute riservate della commissione sono espletate da un dipendente indicato nel provvedimento di nomina.
9. Le funzioni di segretario nelle sedute pubbliche delle procedure ad evidenza pubblica sono svolte da un dipendente dell'ente di adeguata qualifica funzionale, mentre nelle procedure negoziate sono svolte dal medesimo dipendente di cui al comma 8.
10. Ai componenti della commissione giudicatrice, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, che non siano dipendenti del Comune, è riconosciuto per la partecipazione ai lavori un compenso il cui ammontare è indicato nella determina di nomina, tenuto conto delle competenze professionali, del numero delle offerte e del valore e complessità della procedura.
11. Le spese relative alla commissione nel caso di affidamento lavori sono inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 10

Commissione giudicatrice del concorso di idee e concorso di progettazione

(art. 106 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

1. La commissione giudicatrice del Concorso di idee" e del "Concorso di progettazione" è disciplinata dall'art. 106 del Codice dei contratti e dall'art. 10 del presente regolamento. Tutti i componenti della commissione, compreso il presidente, devono essere tecnici.
2. Svolge le funzioni di segretario della commissione un dipendente indicato nel provvedimento di costituzione della Commissione.
3. Ai componenti esterni, è riconosciuto, per la partecipazione ai lavori della commissione, un compenso determinato con apposita determinazione del dirigente interessato, secondo i criteri di cui all'articolo 10.

Art. 11

Espletamento delle procedure di gara

1. Il Presidente e, ove prevista, la Commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del Codice dei contratti, hanno la responsabilità della procedura di gara.
2. Per le procedure ristrette, la fase di pre-selezione dei candidati da invitare è effettuata da una Commissione appositamente costituita con determina dirigenziale, che opera in seduta riservata.
3. Per le procedure aperte, ristrette e negoziate la seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa, che deve tenersi nel giorno, luogo ed ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, è presieduta dal dirigente competente o da altro

dirigente delegato che assume il ruolo di Presidente. Quest'ultimo deve accertare la conformità alle prescrizioni del bando di gara o della lettera di invito, dei plichi pervenuti e, dopo averli aperti, del loro contenuto. Al termine delle operazioni di verifica il Presidente dichiara l'ammissibilità dei concorrenti la cui documentazione risulta regolare e procede al sorteggio, previsto dall'art. 48 del Codice dei contratti⁶, al fine di accertare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Dell'esito di tale verifica è data comunicazione ai concorrenti ammessi.

4. Terminata la fase di cui al comma 3 il Presidente, se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, procede in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed all'individuazione della migliore offerta secondo le modalità indicate nel bando o nella lettera di invito.
5. Terminata la fase di cui al comma 3, se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice provvede, in una o più sedute riservate, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche degli offerenti ammessi, alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punteggi, sub-punteggi secondo i criteri e sub-criteri indicati nel bando o nella lettera d'invito. La stessa commissione opera in seduta pubblica allorché provvede all'apertura delle buste delle offerte economiche, alla lettura delle stesse ed all'assegnazione dei relativi punteggi. Nella stessa seduta la commissione giudicatrice, formata la graduatoria delle offerte con i punteggi complessivi attribuiti, individua l'offerta più vantaggiosa. Nel caso in cui la migliore offerta risulti anomala ai sensi dell'art. 86 del Codice dei contratti, trovano applicazione le disposizioni di tale legge e del Regolamento attuativo.
6. Individuata la migliore offerta congrua, l'aggiudicazione provvisoria viene dichiarata in seduta pubblica.
7. Di tutte le operazioni compiute nelle sedute di gara è dato atto nel verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dai testimoni o, in alternativa, da tutti i componenti la commissione giudicatrice. Nel verbale sono inserite, se richieste, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dai rappresentanti delle ditte concorrenti che assistono alle sedute pubbliche.
8. La seduta di gara può essere sospesa per le motivazioni indicate nello stesso verbale, e può essere rinviata ad altra seduta. Se la seduta è pubblica, la data di svolgimento della nuova seduta è comunicata ai concorrenti. Non può essere sospesa la seduta pubblica di gara relativa all'apertura delle offerte economiche.
9. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, sempreché la stessa sia ritenuta congrua, salvo il caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito che non si procede all'aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte valide.

Art. 12

Comunicazioni ai concorrenti

⁶ Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. **Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.** Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

1. Se previsto dal bando, dall'avviso, dal disciplinare di gara o dalla lettera di invito, le notizie pubblicate sul profilo committente si intendono effettuate ai concorrenti.
2. Salvi i casi nei quali la legge vieta o differisce la pubblicazione, le notizie generali sull'andamento delle sedute di gara e il loro aggiornamento o annullamento, nonché le informazioni sulle risultanze delle procedure di gara, sono pubblicate preferibilmente sul profilo committente, se non contengono informazioni oggetto di riservatezza.
3. Le comunicazioni ai candidati o concorrenti obbligatorie per legge avvengono nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 79, comma 5-bis, del Codice dei Contratti.
4. Per le procedure on-line le comunicazioni con i concorrenti avvengono tramite il portale del Comune.

Art. 13

Gare suddivise in lotti

1. È facoltà dell'Amministrazione stabilire che la ditta aggiudicataria di uno dei lotti nei quali è suddivisa la prestazione, sia esclusa dal partecipare agli esperimenti dei lotti successivi.
2. Nel bando o nella lettera di invito si rendono note alle ditte partecipanti le modalità di svolgimento delle gare previste dal presente articolo, specificando inoltre l'ordine temporale di apertura dei plichi relativi ai vari lotti.
3. Il valore della gara suddivisa in lotti è determinato dal valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Art. 14

Aggiudicazione definitiva **(art. 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163)**

1. L'aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del dirigente che ha indetto la procedura, con la quale vengono approvati i verbali di gara. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei contratti in capo all'aggiudicatario.
2. Con la determinazione di cui al comma 1 il dirigente competente procede, se necessario, qualora non abbia già provveduto, all'assunzione dell'impegno di spesa.
3. La consegna lavori e l'affidamento di servizi e forniture in via d'urgenza, prima della sottoscrizione del contratto, sono disciplinati dall'art.11, comma 9, del Codice contratti.

Art. 15

Convenzioni con associazioni di promozione sociale ed enti di volontariato

1. La determinazione a contrattare può prevedere la stipulazione di convenzioni con associazioni ed enti iscritti negli appositi Albi o Registri, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, per la realizzazione di specifiche attività, per la gestione o cogestione di progetti o programmi, eventualmente sulla base degli indirizzi operativi stabiliti dalla Giunta Comunale, che prevedano un coinvolgimento del volontariato o delle associazioni di promozione sociale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate per importi inferiori alla soglia comunitaria, previo avviso pubblico e mediante esperimento di procedura negoziata, con le modalità di cui all'art. 56, commi da 2 a 4, del Codice dei contratti. Per importi fino a € 100.000,00 è possibile procedere all'esperimento di procedura negoziata, senza avviso pubblico, con le modalità di cui all'art. 57, commi 6 e 7, del Codice dei contratti.
Per importi **fino a € 40.000,00** è consentito procedere a convenzionamento diretto

secondo le previsioni dell'art. 58 del presente regolamento.

3. Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto della legislazione vigente in materia di volontariato e promozione sociale.

Art. 16

Affidamento a cooperative e imprese sociali

1. L'affidamento di servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali o ad imprese sociali è regolato da quanto previsto nell'atto di indirizzo che deve essere approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Eventuali successivi atti d'indirizzo della Giunta Comunale, così come eventuali modificazioni o integrazioni normative in materia di cooperative ed imprese sociali, s'intendono qui automaticamente acquisiti.

TITOLO III

Stipulazione e rogito

Art. 17

Atti preliminari alla stipulazione

1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, il Responsabile del procedimento per l'affidamento dei lavori, forniture o servizi accerta che siano stati effettuati gli adempimenti preliminari richiesti per i singoli tipi di contratto.

Art. 18

Spese contrattuali

1. Le spese relative ai contratti sono a carico del contraente, salvo quanto previsto dal successivo comma 2 e salvo diverse disposizioni di legge.
2. Il Comune può motivatamente assumere a proprio carico, in tutto o in parte, le spese contrattuali in nel caso di acquisto di beni immobili e mobili, o quando l'altro contraente sia una Pubblica Amministrazione.
3. Se il contraente è un'organizzazione di volontariato, non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), una cooperativa sociale iscritta nel registro regionale, una società o associazione sportiva dilettantistica, gode della riduzione al 50% dei diritti di segreteria.
4. Il pagamento delle spese contrattuali, delle spese di copia e di bollo, dei diritti di segreteria, delle spese di registrazione, nonché di trascrizione e voltura catastale ove previsti, è effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto.
5. Non è consentito convenire l'esenzione da qualunque specie di imposta, tassa o diritto di segreteria a favore dei contraenti.

Art. 19

Cauzione definitiva

(art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

1. Prima della stipulazione di ciascun contratto concernente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto per i contratti di cui al Titolo IV, il contraente è tenuto a consegnare al Responsabile del procedimento per l'affidamento dei lavori, forniture o servizi l'originale della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei contratti.
2. Per i contratti di importo inferiore ad € 40.000,00, la cauzione può essere sostituita da

un versamento in contanti presso la Tesoreria comunale.

3. Per gli affidamenti che non rientrano nell'ambito del Codice dei contratti, il dirigente responsabile può decidere di non richiedere la cauzione definitiva, dandone atto nel proprio provvedimento.
4. Ove si tratti di incarichi professionali di cui all'art. 90 del Codice dei contratti non è dovuta la cauzione definitiva.

Art. 20

Contenuti ed allegati del contratto

1. Il contratto deve obbligatoriamente indicare le parti, l'oggetto, l'importo e le modalità di pagamento, la durata e, ove prevista, la clausola compromissoria di cui all'art. 241, comma 1-bis del Codice dei contratti.
2. Il contratto deve inoltre contenere, a pena di nullità, le clausole di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136⁷, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel contratto devono essere richiamate e specificatamente approvate per iscritto, e pertanto appositamente sottoscritte dal contraente, le condizioni e le clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile previste dai capitolati generali o speciali, dal bando di gara o nella lettera di invito, o dal contratto stesso.
4. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari.

7 Art. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
6. *(comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 187 del 2010)*
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
- 9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Possono non essere allegati, ma solo richiamati nell'atto e depositati presso la stazione appaltante i documenti relativi a lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, oltre a deliberazioni e determine, purché controfirmati dai contraenti.

5. Il contratto e gli allegati sono soggetti alle disposizioni di legge sul bollo.

Art. 21

Forma del contratto

1. I contratti nei quali è parte il Comune sono stipulati, nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento, come segue:
 - a) mediante atto pubblico **notarile informatico**⁸
 - b) **in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica**, rogato dal segretario generale o da chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce
 - c) **mediante scrittura privata, autenticata o meno - ossia con o senza l'intervento da parte del Segretario comunale in veste di pubblico ufficiale autenticante.**⁹
 - d) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato¹⁰, al verbale di aggiudicazione o alla determinazione di approvazione del verbale stesso ovvero con atto separato di obbligazione
 - e) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio¹¹
2. Se il bando di gara o le lettere di invito lo prevedono, il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto¹², purché siano presenti o aggiunte in calce le clausole di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 21, comma 2 del presente regolamento.
3. La formale stipulazione del contratto è obbligatoria quando è richiesta dalla legge "*ad substantiam*", quando manca la sottoscrizione in calce al capitolato, al verbale di

⁸ La modifica alla lettera a) e b) del presente comma è stata apportata a seguito dell'entrata in vigore dell'art 6, comma 3, del d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito in L. 17/12/2012, n. 221 che ha sostituito l'art. 11, comma 13, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

⁹ Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

¹⁰ In ordine alla forma di stipulazione mediante "sottoscrizione in calce al capitolato", è opportuno ricordare la necessità della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose contenute nel capitolato stesso, ai sensi dell'art. 1341 del c.c.; come ad esempio quelle di limitazione delle responsabilità, la facoltà di recedere dal contratto, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria ecc.

¹¹ Le forme previste dalle lett. c), d), e) per i contratti, sono quelli indicati dall'art. 17 del R.D 18 novembre 1923, n. 2440.

¹² In ordine al valore del verbale di aggiudicazione: il vincolo giuridico che scaturisce dall'aggiudicazione è già perfetto mentre la successiva approvazione costituisce mera "*condicio iuris*" dell'efficacia del contratto ed opera di regola retroattivamente. Resta inteso che in tal caso si rende opportuno che il verbale venga sottoscritto anche dal terzo contraente, atteso che tale processo verbale documenta l'incontro stesso ed il contenuto del rapporto obbligatorio quale risulta dall' "*in idem placitum consensus*"; alla medesima funzione può servire anche la comunicazione di avvenuta aggiudicazione soprattutto nel caso l'aggiudicatario si sia già impegnato in sede di presentazione dell'offerta a dichiarare di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione della fornitura o del servizio stabilite nel bando di gara ovvero nella lettera di invito.

Appare evidente come nella normativa richiamata (ed in particolare l'art. 16 del R.D 18 novembre 1923, n. 2440) e nella giurisprudenza, il vincolo contrattuale sorge ed è perfetto dal verbale di aggiudicazione, non occorrendo ulteriori formalità intese ad accertare gli elementi essenziali del negozio, e ciò anche quando sia prevista una successiva stipulazione formale del contratto (così, Cass. Sez. un. Civ., 2 aprile 1965, n. 567, in «Nuova rass.», 1966, 9, 1120, richiamata da A.M. Franceschini in "*Gli appalti dei comuni*", ventesima edizione, 214), rappresentando tale stipulazione soltanto una formalità ulteriore che, come tale, nulla aggiunge all'esistenza e alla perfezione del vincolo contrattuale (in questo senso, Cass. Sez. I, 9 aprile 1965, n. 627, in «Nuova rass.», 1966, 11, 1371; *idem*, 18 marzo 1982, n. 1764, in «Sett. Giur.», 1982, II, 916; *idem*, Corte dei conti, sez. contr. Stato, 14 aprile 1988, n. 1930, in «Sett. Giur.», 1988, IV, 377, richiamate da A.M. Franceschini in *Gli appalti, op. cit.*, 215). E' importante però ribadire che per attribuire al provvedimento di individuazione del contraente, l'ulteriore caratteristica di fase conclusiva del contratto (in modo che la successiva stipula non sarà altro che la mera riproduzione delle contratto già formata) è necessario che nel verbale di aggiudicazione o negli atti precedenti, quali il bando di gara o l'invito, sia stabilito che l'aggiudicazione medesima è definitiva (Cons. di Stato, sez. V, 21 maggio 1982, n. 419, in « Foro amm. », 1982, I, 1017, richiamata da A.M. Franceschini, *ibidem*)

aggiudicazione o alla determina di approvazione del verbale stesso o quando non è stato specificato nel bando di gara che l'aggiudicazione tiene luogo del contratto.

4. Quando il contratto è stipulato per mezzo di sottoscrizione della determina di aggiudicazione, tale provvedimento dovrà, comunque, contenere nel dispositivo la seguente formula: "Di attribuire al presente provvedimento, previa sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente, valore formale di contratto ai sensi di legge, da registrare in caso d'uso".
5. Le scritture private saranno soggette a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 6 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte interessata.
6. 6. Non sono assoggettati a formale stipula contrattuale: gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie di ogni ordine e grado, gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi ai notai per la stipulazione di atti.
7. Sono rogati in forma pubblica-amministrativa i contratti d'appalto per lavori, forniture e servizi di importo superiore a **€40.000,00**.¹³
8. Per le forniture e servizi di importo compreso **tra € 20.000,00 e € 40.000,00**, imposte escluse, affidati mediante procedure ristrette o negoziate ovvero in economia, i corrispondenti contratti verranno conclusi mediante scrittura privata autenticata, fatte salve disposizioni diverse indicate negli atti di gara. **Per le forniture e servizi di importo inferiore a € 20.000,00 si provvederà mediante scrittura privata non autenticata.**¹⁴

Art. 22

Soggetto autorizzato alla stipulazione

1. I contratti stipulati nella forma dell'atto pubblico, atto pubblico amministrativo e scrittura privata autenticata sono sottoscritti dai dirigenti competenti o da altro dirigente delegato con l'assistenza del Segretario Generale o di un notaio.
2. I contratti stipulati nelle forme di scrittura privata non autenticata o corrispondenza commerciale sono sottoscritti dal dirigente competente o da un suo delegato.
3. Gli atti di concordamento nuovi prezzi e, in generale, gli atti di sottomissione, sono sottoscritti dal direttore lavori e dall'appaltatore e controfirmati dal responsabile unico del procedimento e dal dirigente competente, ferme restando le disposizioni in materia di autenticazione di cui al comma 8 del precedente art. 21 .

Art. 23

Durata del contratto - Proroga - Rinnovo

1. I contratti hanno termini e durata certi.
2. E' nulla la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
3. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a **cinque anni**, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e del presente regolamento per particolari tipologie contrattuali.
4. Con congruo anticipo rispetto alla scadenza, il dirigente competente predispone gli atti di gara e avvia la procedura al fine di individuare il nuovo contraente, onde evitare, se possibile, la proroga.
5. Nell'eventualità in cui la procedura di individuazione del contraente di cui al comma 4 si prolunghi oltre i termini previsti, il contratto può essere prorogato, prima della

¹³ Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

¹⁴ Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

scadenza, per il periodo necessario al completamento della procedura ad evidenza pubblica o della procedura negoziata. La proroga, che ha luogo alle medesime condizioni del contratto originario, per non più di **sei mesi**, salvo motivato provvedimento del dirigente competente, non richiede la stipula di un nuovo contratto.

6. Il rinnovo espresso dei contratti pubblici è consentito nei limiti e con le modalità previsti dal Codice dei contratti: in tal caso è necessaria la stipula di un nuovo contratto.
7. La stipulazione di contratti aggiuntivi è consentita nelle sole fattispecie disciplinate dal Codice dei contratti.

Art. 24

Domicilio del contraente e comunicazioni

1. Le intimazioni, le assegnazioni dei termini ed ogni altra comunicazione o notificazione dipendente dal contratto, sono fatte presso il domicilio eletto dal contraente.
2. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato il nuovo domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 1 può essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto o di chi ne fa le veci.
3. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni sono effettuate con la forma prevista nel bando o nella lettera di invito e preferibilmente a mezzo fax, posta elettronica o PEC (Posta Elettronica Certificata), con le modalità e garanzie previste dalla legge. È possibile inoltre provvedere tramite messo o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.

Art. 25

Ufficiale rogante

1. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce legalmente, roga di norma i contratti nell'interesse del Comune e quelli stipulati tra il Comune e le Società partecipate.
2. I contratti possono essere stipulati anche da parte di un notaio:
 - a. nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
 - b. quando sia motivatamente previsto nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
 - c. quando le spese sono a carico del contraente, sempre che non sia previsto diversamente nella determinazione a contrattare o negli atti di gara.
3. Il rogito avviene con l'osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.
4. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente il contraente è di competenza del Segretario Generale, nei contratti in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata, e del dirigente che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma di scrittura privata non autenticata.

Art. 26

Adempimenti fiscali

1. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni adempimento fiscale prescritto dalla legge per i contratti pubblici.
2. Il Segretario Generale, a mezzo dell'Ufficio Gare Contratti Appalti, cura la custodia dei contratti e la tenuta del repertorio, da assoggettare alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 27

Efficacia del contratto

1. L'efficacia del contratto decorre, di norma dalla data della sottoscrizione delle parti.
2. Se è ordinata l'esecuzione in via d'urgenza del contratto prima della sua stipulazione, ma in ogni caso dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, il contraente è tenuto a consegnare le garanzie e ogni altro documento richiesto dal bando o dalla lettera di invito e dagli atti ivi richiamati. Il contraente si intende ad ogni effetto obbligato con l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

Art. 28

Esecuzione del contratto

1. Il contraente è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto. Il responsabile del procedimento dovrà verificare e accertare l'integrale esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte del contraente di tutte le clausole e prescrizioni previste dal contratto.
2. Nell'esecuzione dei contratti non possono essere apportate variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2, non è consentito addivenire ad ulteriori contrattazioni aggiuntive se le stesse possono costituire frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto al fine di sottrarlo alle procedure di legge.

Art. 29

Modalità di pagamento e anticipi

1. Nel contratto può essere previsto che il pagamento del prezzo abbia luogo in un'unica soluzione, una volta verificata la regolare esecuzione delle opere, oppure a rate in ragione degli stati di avanzamento della prestazione.
2. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia, è vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti.

Art. 30

Stati di avanzamento

1. Nei capitolati speciali e nei fogli patti e condizioni relativi ad ogni singolo contratto sono previste le modalità procedurali ed i termini per il pagamento degli stati d'avanzamento da raggugiarsi all'entità delle prestazioni eseguite dal contraente.

Art. 31

Cessione del contratto

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 116 del Codice dei contratti, il contraente non può cedere il contratto pena la sua risoluzione di diritto.
2. Non è considerata la cessione del contratto nè la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.
3. È sempre consentito alla stazione appaltante di autorizzare la cessione del contratto ad altro contraente pubblico o privato.

Art. 32

Cessione del credito derivante da contratto

1. La cessione di credito è disciplinata dall'art. 117 del Codice dei contratti e dalle leggi in materia.
2. La cessione è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
3. Con riferimento ai mandati di pagamento già emessi, la notifica dell'atto di cessione di credito è priva di ogni effetto.
4. Al cessionario possono essere mosse tutte le eccezioni riguardanti l'ammontare e la validità del credito.

Art. 33

Revisione dei prezzi

1. Nei casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste per i vari tipi di contratto e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 34

Direzione, collaudo e verifica di conformità

1. Gli istituti del Direttore dei lavori pubblici e del Direttore dell'esecuzione di servizi e forniture, nonché il collaudo dei lavori e la verifica di conformità di servizi e forniture, sono regolati dal Codice dei contratti e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 35

Recesso dal contratto

1. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge. Il recesso è disciplinato dal codice civile e dal Codice dei contratti.
2. L'esercizio del diritto di recesso deve essere preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da inoltrare con preavviso non inferiore a venti giorni. Trascorso tale termine e, verificata la regolarità della prestazione eseguita fino alla data di ricezione del preavviso di recesso, si procede al relativo pagamento ai prezzi di contratto.

Art. 36

Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni del codice civile. In materia di lavori pubblici trovano applicazione anche le norme previste dal Codice dei contratti che si estendono, ove compatibili, anche ai contratti di servizi e forniture.
2. La risoluzione, oltre a comportare il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, determina il diritto all'eventuale risarcimento del danno derivante dall'inadempimento nonché il rimborso dei maggiori costi da sostenere per il completamento della prestazione. In ogni caso è fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 37

Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale

1. L'espletamento di prestazioni intellettuali attinenti ai compiti istituzionali del Comune è disciplinato dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nella

- parte relativa al conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca.
2. Per l'affidamento di incarichi di notevole difficoltà tecnica e di alta specializzazione, il Comune può indire un concorso di idee con le modalità indicate nel Codice dei contratti e nell'articolo 11 del presente regolamento.

TITOLO IV

Acquisizioni in economia

(artt. 125 e seqq. del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163)

Art. 38

Finalità

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatta salva l'adesione al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dopo l'avvenuta istituzione dell'albo fornitori, gli acquisti in economia sono effettuati con invito rivolto ai soggetti iscritti al predetto albo di cui al Titolo VI del presente Regolamento.
3. L'attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.
4. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Art. 39

Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

1. La Giunta Comunale individua quali tipologie di beni e servizi possono essere acquisite in economia. Tale elenco viene aggiornato periodicamente in conformità alle sopravvenute necessità dell'ente.
2. Con il piano esecutivo di gestione ciascun ufficio programma le spese in economia da sostenere nell'anno di riferimento.
3. Al fine di costituire i presupposti per consentire agli uffici di ricorrere alla modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, vengono individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi e forniture per gli uffici ed i servizi comunali:
 - a) assunzione in locazione di locali con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;

- b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;
- c) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- d) pubblicità radiofonica e televisiva nonché su carta stampata per qualunque finalità relativa ai servizi comunali ;
- e) acquisto di libri, riviste, giornali, DVD e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- f) lavori di traduzione, di copia e di trascrizione;
- g) lavori di stampa, tipografia, litografia, locandine manifesti, volantini e striscioni compreso servizio di volantaggio e affissione manifesti e striscioni e spese per la realizzazione del notiziario comunale e pubblicazioni varie;
- h) spese per cancelleria, materiale e servizi fotografici, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio,
- i) spese di rappresentanza e ricevimenti e ricorrenze varie, onoranze, cerimonie e premiazioni, fornitura di corone e di fiori;
- j) spese per l'organizzazione di manifestazioni, compreso l'acquisto ed il noleggio di attrezzature ed impianti, fornitura di materiale pubblicitario (cappellini, maglie, sacchetti, ecc.), noleggio di giochi e servizi di animazione in genere;
- k) riproduzioni cartografiche, eliografiche, copisteria ed esecuzione di disegni, digitalizzazione e scansione documenti e servizi di rilegatoria;
- l) acquisto e manutenzione arredi, sussidi didattici, attrezzature e materiale informatico di vario genere per uffici, servizi comunali e plessi scolastici, compresa la realizzazione di reti informatiche
- m) acquisto di automezzi e motoveicoli comunali, la manutenzione, riparazione, tagliandi, revisione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante;
- n) polizze di assicurazione e servizi di brokeraggio assicurativo;
- o) provvista e riparazione di vestiario di servizio, armamento del personale di polizia municipale e del dispositivo di protezione individuale ai dipendenti nonché acquisto e manutenzione di strumentazione ed attrezzature per la polizia locale;
- p) fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, per il funzionamento dei centri ricreativi estivi diurni, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale e anche di tipo turistico;
- q) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili e gestione impianti termici;
- r) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, e telefonia fissa e mobile compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione di locali;
- s) provvista di generi alimentari per le mense scolastiche e per i centri ricreativi estivi;
- t) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- u) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi, per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali nonché lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali e speciali;
- v) acquisto di mobili, fotocopiatrici ed attrezzature per gli uffici ed i servizi;
- w) forniture di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- x) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- y) servizi di ambulanza e di pronto intervento;
- z) forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori in caso di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto;

- aa) forniture e servizi di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure aperte o ristrette previste dalla legge
- bb) spese per indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci e delle relazioni programmatiche dell'amministrazione, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e stampa;
- cc) spese postali, telefoniche o telegrafiche;
- dd) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio nonché di attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi comunali
- ee) spese per onoranze funebri
- ff) spese per incarichi legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica e amministrativa
- gg) servizi di mensa, ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- hh) acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione di impianti e centralini telefonici, allarmi, antincendio, impianti di videosorveglianza e di controllo del traffico, impianti di rilevazione presenze con acquisto di cartellini segnapresenze, impianti di amplificazione sonora, affrancatrici postali, climatizzatori, proiettori, pannelli multimediali a messaggi variabili, ecc.
- ii) acquisto e riparazione di attrezzature da cucina, utensileria e stoviglie per le mense delle scuole comunali
- jj) servizio di gestione ed organizzazione assistenza domiciliare a favore di anziani, minori e handicappati e in genere ai nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, anche tramite l'utilizzo di sollevatori elettrici
- kk) fornitura e consegna di pasti a domicilio
- ll) acquisto di medaglie, coppe, trofei, bandiere e oggetti per premi
- mm) servizi di trasporto scolastico e di persone disabili ed anziane, trasporti vari promossi dall'amministrazione, nonché noleggio di autocorriere con conducente
- nn) spese per la manutenzione, riparazione scuolabus e pagamento dei tagliandi e relative revisioni
- oo) acquisto e noleggio attrezzature ed apparecchiature, comprese tensostrutture, gazebo, bancarelle, servizi di montaggio e smontaggio palchi, bagni chimici e impianti elettrici
- pp) spese per la promozione del libro e della lettura in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le cooperative
- qq) servizio di consulenza alle norme HACCP per il personale delle mense scolastiche
- rr) fornitura di lavoro temporaneo
- ss) servizio di telesoccorso e teleassistenza rivolto agli anziani
- tt) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili comunali e scolastici opere da ascensorista - fabbro - falegname - imbianchino - imprenditore edile - impermeabilizzatore - elettricista - idraulico - fornitura materiale edile - fornitura minuteria e ferramenta - manutenzione dell'orologio e delle campane della torre civica
- uu) servizio di sgombero neve e fornitura e spargimento di sale antigelo
- vv) servizio di lavanderia di bandiere, stendardi, gonfaloni, capi di abbigliamento e varie
- ww) servizi per la gestione della verbalizzazione e acquisto programmi informatici per il servizio di polizia locale
- xx) fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica stradale
- yy) manutenzione delle strade comunali: fornitura di inerti di cava - materiale bituminoso - calcestruzzo - servizio di sfalcio erbe su banchine, fornitura e posa segnaletica orizzontale e verticale e gestione degli impianti semaforici e punti luce

di proprietà comunale, nonché manutenzione verde pubblico e fornitura di fiori, piante, sementi e concimi.

Art. 40

Forme di esecuzione

(art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163)

1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati:
 - a) in amministrazione diretta, con la quale il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell'Amministrazione, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie. Sono comprese nell'amministrazione diretta anche le provviste a pronta consegna od esecuzione.
 - b) mediante cottimo fiduciario, con il quale le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 41

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite fino all'importo della soglia comunitaria in vigore.
2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non possono subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione in economia.
3. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.
4. L'impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite del 20% dell'importo del contratto originario. In ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia stabiliti nella presente Sezione, nonché, nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006.

Art. 42

Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo di soglia comunitaria in vigore, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.

Art. 43

Determinazione ed adeguamento dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, ove previsti o, in caso di assenza, sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero indagini di mercato, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
2. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell'istruttoria preliminare per l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.

Art. 44

Procedure

1. **Salvo i casi nei quali sono attive convenzioni CONSIP, l'acquisto di beni e servizi**

avviene attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A ovvero presso la Centrale di Committenza della Regione Lombardia ovvero ad altra della Pubblica amministrazione alla quale il comune di Lonato del Garda si è convenzionato.¹⁵

2. Per servizi e forniture di cui alle categorie indicate all'art. 39 del presente regolamento di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie comunitarie, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.¹⁶
3. Per i servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento dovrà, attraverso il portale del MEPA) gestito dalla Consip, effettuare una richiesta di offerta (RDO) ai fornitori abilitati al mercato elettronico, alla quale potrà allegare il capitolato speciale d'oneri ovvero il foglio patti e condizioni o altri documenti dai quali si evincono:
 - l'oggetto della prestazione
 - le eventuali garanzie [Qualora l'importo sia superiore ad € 100.000,00 (centomila) è consigliabile prevedere sia la cauzione provvisoria che quella definitiva]
 - le caratteristiche tecniche
 - la qualità e le modalità di esecuzione
 - il valore indicativo della prestazione
 - le modalità di pagamento
 - la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni
 - i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta
 - i termini assegnati per l'esecuzione del contratto
 - il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito dell'arco temporale in questione.

L'individuazione del miglior offerente, tramite il mercato elettronico, potrà avvenire con il criterio del prezzo più basso ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. ¹⁷

Art. 45 **Abrogato**¹⁸

¹⁵ Norma introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 2 del D.L. 7/05/2012, n. 52 convertito in L. 6/07/2012, n. 94 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296 – Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

¹⁶ Norma prevista dall'art. 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 – Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

¹⁶ Norma introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 2 del D.L. 7/05/2012, n. 52 convertito in L. 6/07/2012, n. 94 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296 – Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

¹⁷ Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

¹⁸ Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

Art. 46
Stipulazione del contratto

1. I contratti per le forniture ed i servizi in economia sono stipulati con le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento.
2. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del Codice dei contratti.
3. Quando l'importo sia superiore ad euro 100.000,00, è consigliabile chiedere la cauzione di cui al comma 2.

Art. 47
Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed IVA
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili di cui all'art. 191, comma 1, del T.U.E.L.
 - d) ogni altra indicazione ritenuta utile
3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, dopo l'accertamento della regolare fornitura o esecuzione, o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva, previa eventuale acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 48
Verifiche della regolare esecuzione

1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione.
2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

TITOLO V

Lavori in economia

Art. 49
Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125 del Codice dei contratti, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo. Con riferimento alle lettere b), c) ed e) del medesimo

articolo, vengono di seguito ulteriormente specificate le tipologie di intervento:

lett. b)

- interventi generali di manutenzione ordinaria e straordinaria ed assimilabili (quali riparazione, adattamento, sistemazione, ristrutturazione, ecc.), ed in genere ogni intervento necessario per il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di tutti i beni immobili di proprietà comunale e/o in uso al Comune, comprese loro pertinenze, accessori, impianti ed infissi, ed in genere di tutte le opere, i manufatti, gli impianti, i beni mobili ed attrezzature di proprietà comunale e/o in uso al Comune
- manutenzione e riparazione della segnaletica verticale e orizzontale, toponomastica e numerazione civica

lett. c)

- interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo, anche potenziale, o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica, normativa, prescindendo dalla condizione di imprevedibilità
- interventi su reti di servizi ed impianti, quando si debba assicurare il funzionamento del servizio pubblico
- lavori, servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura di proprietà comunale e/o in uso al Comune
- interventi già programmati, qualora eventi imprevedibili impongano di anticiparli celermente
- demolizioni di fabbricati e manufatti cadenti, nonché sgombero dei materiali
- sgombero di materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii
- disgiungimento di massi o materiali pericolanti

lett. e)

- demolizioni e rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici necessari per l'esatta definizione delle caratteristiche tecniche, dimensionali e tipologiche dell'immobile interessato dalla progettazione, ed i relativi oneri (ponteggi, assistenza, ecc.)
- scavi, sondaggi e rilievi in genere
- prove geologiche, geotecniche, idrologiche e relativi oneri
- indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico e relativi oneri
- realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla progettazione o adeguamento della progettazione anche in variante in corso d'opera
- prove stratigrafiche e stratigrafie per l'individuazione di opere d'arte e relativi oneri

2. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, del Codice dei contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

Art. 50
Limiti di applicazione

1. E' fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di farli rientrare nelle tipologie di cui al precedente art. 61.
2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni degli interventi così come già individuati nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici, nonché nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Art. 51
Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal R.U.P. o da un tecnico allo scopo incaricato, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.
2. Tale verbale, unitamente all'eventuale progetto, viene trasmesso al dirigente competente per l'autorizzazione dei lavori, la copertura della spesa e per la formalizzazione della procedura di affidamento.

Art. 52
Lavori di "somma urgenza"

1. In circostanze di "somma urgenza" che non consentono alcuna dilazione, il R.U.P. o il tecnico allo scopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 63, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal R.U.P. o dal Dirigente competente anche direttamente ad uno o più operatori economici fra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.
3. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il R.U.P. o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa da approvare unitamente al verbale di cui al precedente comma 1. Con determina del dirigente competente si procede quindi alla presa d'atto dell'avvenuto affidamento ed agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione della spesa.
4. Nel caso risultasse necessario provvedere alla redazione di un progetto esecutivo, anziché di una stima giustificativa, l'approvazione dello stesso verrà effettuata mediante deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 53
Programmazione dei lavori in economia

1. L'Amministrazione individua nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzare in economia, in conformità a quanto previsto dall'art. 128 del Codice dei contratti.

2. In sede di approvazione del Bilancio di previsione annuale l'Amministrazione è tenuta inoltre a prevedere un apposito stanziamento per interventi "non preventivabili" da eseguirsi in economia.

Art. 54
Contratti misti

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni della presente Sezione se l'importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e se i lavori costituiscono l'oggetto principale del contratto, come previsto dall'art. 14 del Codice dei contratti.

Art. 55
Modalità di esecuzione

1. I lavori in economia, in conformità al Codice dei contratti, possono essere effettuati:
 - in amministrazione diretta nei casi in cui il R.U.P. esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al Comune, per una spesa non superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila);
 - mediante cottimo fiduciario nel caso in cui la realizzazione dei lavori in economia avviene mediante affidamento a terzi.

Art. 56
Abrogato¹⁹

Art. 57
Procedure di affidamento del cottimo fiduciario

Per i lavori in economia di importo superiore o inferiore all'importo di € 40.000,00 si applicano le disposizioni contenute all'art. 44 del presente regolamento. ²⁰

Art. 58
Contenuto del contratto di cottimo

1. Il contratto di cottimo deve indicare:
 - l'elenco dei lavori
 - i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo
 - le condizioni di esecuzione
 - il termine di ultimazione dei lavori
 - le modalità di pagamento

¹⁹ Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

²⁰ Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

- le penalità in caso di ritardo
 - il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 137 del Codice dei contratti, previa ingiunzione del direttore dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici
2. Al contratto di cottimo si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 59

Stipulazione del contratto

1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia sono stipulati con le modalità previste dall'art. 21 del presente Regolamento.
2. Se richiesto dal R.U.P, le imprese affidatarie sono tenute a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del Codice dei contratti.
3. Quando l'importo dei lavori è superiore ad € 100.000,00, è consigliabile chiedere la cauzione di cui al comma 2.

Art. 60

Varianti

1. Qualora nel corso dell'esecuzione degli interventi, la somma impegnata per i lavori si riveli insufficiente, il R.U.P. potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dal dirigente con propria determinazione.
2. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204 del Codice dei contratti non possono essere superati neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

Art. 61

Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione

1. La direzione dei lavori e la tenuta della contabilità sono effettuate dal Direttore dei lavori, o in mancanza, dal dirigente dell'Unità organizzativa interessata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I lavori sono soggetti al certificato di regolare esecuzione salvo quanto previsto dal Regolamento attuativo del Codice dei contratti nell'ipotesi di contabilità semplificata.

TITOLO VI

Albo fornitori per forniture di servizi e lavori

Art. 62

ABROGATO²¹

Art. 63

²¹ Modifiche introdotte con deliberazione C.C. n. 8/2013

Disposizioni transitorie finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione relativa alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. L'approvazione del presente Regolamento comporta l'abrogazione del precedente regolamento dei contratti e di quello per l'affidamento dei servizi e forniture in economia.